

**ALLEGATO C)**  
(su carta intestata)

**ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA  
VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA**

**Polizza fideiussoria/Fidejussione bancaria n. \_\_\_\_\_**

**PREMESSO**

che la ditta ..... (denominazione o ragione sociale)..C.F. .... con sede in ..... (in seguito denominata "contraente") intende concorrere alla procedura negoziata per la fornitura di tonn. .... di grano tenero da inviare in aiuto alimentare alla .....in relazione al bando di gara AGEA prot. n. .... del ..... ed alla determinazione ..... del .....

che per detta procedura deve prestare una cauzione pari ad **€ 12.000,00** a garanzia degli impegni derivanti dalla partecipazione alla gara e della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

la ....., C.F..... via ..... città ....., in persona di ..... (in seguito denominata Società) autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. .... del ....., con la presente polizza alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del Contraente, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla gara a favore dell'AGEA, fino alla concorrenza di **€ 12.000,00** (dodicimila/00) a garanzia della corretta partecipazione alla gara nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto di cui in premessa.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**ART. 1 - DISCIPLINA GENERALE:**

La presente polizza è disciplinata dalle norme contenute nei Regg. (CE) n. 2220/85 del 22/07/1985 e successive modifiche nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

**ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA:**

La presente garanzia avrà durata di mesi 3 (tre) dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con eventuali automatici rinnovi di tre mesi in tre mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta inviata al Fidejussore e per conoscenza al Contraente, la svincoli.

**ART. 3 - PROROGA DELLA DURATA DELLA GARANZIA E SUPPLEMENTO DEL PREMIO:**

Nell'ipotesi di proroga della garanzia di cui all'art. 2 il Contraente è tenuto al pagamento di un supplemento di premio per il periodo di maggior durata rispetto a quello iniziale; il mancato pagamento di tale supplemento non potrà essere opposto all'AGEA.

Il Contraente è obbligato al pagamento del supplemento di premio fino a quando non sarà pervenuta apposita dichiarazione rilasciata dall'AGEA che liberi la Società medesima da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

**ART. 4 - RICHIESTA E MODALITA' DI PAGAMENTO:**

La Società garantisce all'AGEA, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento delle somme che l'AGEA richiederà al Contraente; detta garanzia è prestata anche per l'ipotesi di fallimento, di liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa del Contraente, di amministrazione controllata o concordato preventivo.

La richiesta di pagamento deve essere comunicata dall'AGEA alla Società e, contestualmente al contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo, compreso il fax.

La Società si obbliga a versare all'AGEA le somme richieste, a condizione che non vi abbia già provveduto il Contraente a semplice richiesta scritta, senza eccezione alcuna, ed entro quindici giorni dalla richiesta, anche in presenza di eccezioni da parte del Contraente.

La Società è surrogata nei limiti della somma pagata all'AGEA in tutti i suoi diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed i suoi aventi causa.

**ART. 5 - RINUNCIA AL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL CONTRAENTE E ALLE ECCEZIONI:**

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente, di cui all'art. 1944 C.C.. La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1955 e 1957 C.C.. La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 C.C. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti dell'AGEA.

**ART. 6 –CONTROVERSIE:**

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'AGEA è quello di Roma.

Data \_\_\_\_\_

***IL CONTRAENTE***

***LA SOCIETA'/LA BANCA***

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 3 - (proroga della garanzia);

Art. 4 - (richiesta e modalità di pagamento);

Art. 5 - (rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e alle eccezioni).

Data \_\_\_\_\_

***IL CONTRAENTE***

***LA SOCIETA'/LA BANCA***

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_